




La Camera degli Avvocati
di Este - Monselice - Montagnana

in collaborazione con



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

PROCESSO TELEMATICO E TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI

Venerdì 26 Marzo 2021


DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.30

**In videoconferenza sulla
Piattaforma ZOOM**



La Camera degli Avvocati
di Este - Monselice - Montagnana

in collaborazione con



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

I poteri di autentica

Avv. EDOARDO FERRARO

***Foro di Padova e Consigliere dell'Ordine
degli Avvocati di Padova***

Norme: Art.83 c.p.c.

PROCURA ALLE LITI

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura [...].

La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

Aspetti pratici: Art.83 c.p.c.

MODALITÀ DI REDAZIONE E ATTESTAZIONE DELLA PROCURA

- 1) Procura in originale **informatico** firmata digitalmente dal cliente, con firma digitale dell'avvocato per autentica di firma (c.d. doppia firma digitale)
Alcuni ritengono non necessaria l'autentica, essendo già certa l'identità del cliente.
- 2) Procura in originale **cartaceo**, firmata con penna dal cliente e con sottoscrizione per autentica di firma dell'avvocato.
Successivamente va scansionata ed il file generato va firmato digitalmente per “autentica di copia” (c.d. doppia autentica).
Si tratta di una modalità di autentica speciale, senza la necessità di dichiarazione di conformità. Per alcuni, ciò vale solo per la procura predisposta per il deposito, ma non per quella eventualmente predisposta per la notifica.

Norme: Art.250 c.p.c.

INTIMAZIONE TESTIMONI

L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica certificata o a mezzo telefax.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

Aspetti pratici: Art.250 c.p.c.

MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

- 1) In caso di **raccomandata A.R. postale**, potrebbe esserci la necessità di una **doppia autentica**, cartacea e digitale.
Si avrà una autentica di conformità all'originale inviato, che andrà scansionata e depositata in via telematica, a sua volta autenticata per conformità alla copia che rimane in possesso dell'avvocato notificante.
- 2) Potrebbe essere effettuata anche una **intimazione a mezzo PEC** (ad esempio a teste libero professionista o domiciliato presso una società), nel qual caso si potrà depositare come prova direttamente il file .eml o msg, **che non avrà necessità di essere autenticata in quanto duplicato informatico di per sé.**

Norme: Art.518 c.p.c.

PIGNORAMENTO MOBILIARE

[VI] Compite le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, **con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente**, entro quindici giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. **La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.**

Aspetti pratici: Art.518 c.p.c.

PIGNORAMENTO MOBILIARE

Atto principale: **nota di iscrizione a ruolo**

Atti allegati da scansionare e autenticare:

- 1) **Titolo**
- 2) **Precetto**
- 3) **Verbale** di pignoramento mobiliare

Termine per iscrizione a ruolo: **15 giorni** dalla **riconsegna** da parte dell'UNEP

Modalità di autentica:

- Attestazione di conformità **nei singoli atti**
- Attestazione di conformità **con atto separato** (anche unica per tutti gli atti, collegata in via informatica con il file DatiAtto.xml)

Norme:

Art.521 bis c.p.c.

PIGNORAMENTO AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI

[V] Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma (*COMUNICAZIONE DA IVG, ndr*), il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con **copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione**. La conformità di tali copie è attestata **dall'avvocato** del creditore ai soli fini del presente articolo.

Aspetti pratici: Art.521 bis c.p.c.

PIGNORAMENTO AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI

Atto principale: **nota di iscrizione a ruolo**

Atti allegati da scansionare e autenticare:

- 1) **Titolo**
- 2) **Precetto**
- 3) **Atto di pignoramento mobiliare**
- 4) **Nota di trascrizione**

Termine per iscrizione a ruolo: **30 giorni** dalla **comunicazione** dell'IVG

Modalità di autentica:

- Attestazione di conformità **nei singoli atti**
- Attestazione di conformità **con atto separato** (anche unica per tutti gli atti, collegata in via informatica con il file DatiAtto.xml)

Norme: Art. 543 c.p.c.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

[V] Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con **copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto**, entro trenta giorni dalla consegna. **La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato** del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.

Aspetti pratici: Art.543 c.p.c.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Atto principale: **nota di iscrizione a ruolo**

Atti allegati da scansionare e autenticare:

- 1) **Titolo**
- 2) **Precetto**
- 3) **Atto** di citazione

Termine per iscrizione a ruolo: **30 giorni** dalla **riconsegna** da parte dell'UNEP

Modalità di autentica:

- Attestazione di conformità **nei singoli atti**
- Attestazione di conformità **con atto separato** (anche unica per tutti gli atti, collegata in via informatica con il file DatiAtto.xml)

Norme:

Art.557 c.p.c.

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

[II] Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, **con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione** entro quindici giorni della consegna dell'atto di pignoramento. **La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato** del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma (*TRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORE*), il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Aspetti pratici: Art.557 c.p.c.

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Atto principale: **nota di iscrizione a ruolo**

Atti allegati da scansionare e autenticare:

- 1) **Titolo**
- 2) **Precetto**
- 3) **Atto** di pignoramento immobiliare
- 4) **Nota di trascrizione** (eventualmente dopo nel caso venga fatta a cura del difensore)

Termine per iscrizione a ruolo: **15 giorni** dalla restituzione dal parte dell'UNEP

Modalità di autentica:

- Attestazione di conformità **nei singoli atti**
- Attestazione di conformità **con atto separato** (anche unica per tutti gli atti, collegata in via informatica con il file DatiAtto.xml)

Norme:

Art. 16 bis c.9 bis D.L. 179/12

COPIE DI ATTI IN FASCICOLO TELEMATICO

Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, **presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo**, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. **Il difensore**, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale **possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.** Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e **munite dell'attestazione di conformità** a norma del presente comma, **equivalgono all'originale.** [...]

Aspetti pratici:

Art. 16 bis c.9 bis D.L. 179/12

- **ATTI AUTENTICABILI: atti e provvedimenti**
 - del giudice, degli ausiliari e dei difensori
 - **presenti nei fascicoli telematici** dei procedimenti indicati nell'art. 16 bis D.L. 179/2012 (Tribunale, Corte d'Appello, contenzioso civile, volontaria giurisdizione, procedure concorsuali, procedimenti monitori, esecuzioni)
 - **presenti nelle comunicazioni** a mezzo PEC provenienti dagli uffici dei procedimenti indicati nell'art. 16 bis D.L. 179/2012 (Tribunale, Corte d'Appello, contenzioso civile, volontaria giurisdizione, procedure concorsuali, procedimenti monitori, esecuzioni)
- **NATURA DEGLI ATTI: originali informatici, duplicati informatici, copie informatiche anche per immagine**

Norme:

Art. 16 bis c.9 bis D.L. 179/12

COPIE DI ATTI IN FASCICOLO TELEMATICO - ECCEZIONE

[...] Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

Aspetti pratici:

Art. 16 bis c.9 bis D.L. 179/12

Esempi di tali eccezioni possono essere

- Ordinanze di assegnazione somme nei pignoramenti pressenti terzi
- Provvedimenti giudiziari in tema di volontaria giurisdizione (per persone incapaci)

Norme:

Art. 16 decies D.L. 179/12

POTERE DI CERTIFICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI

1. Il **difensore**, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, **quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto.** La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Aspetti pratici: Art. 16 decies D.L. 179/12

ATTESTAZIONE DI ATTI CARTACEI DA DEPOSITARE IN VIA TELEMATICA

Obbligo di legge per i difensori che depositano nel fascicolo telematico atti che detengono in originale cartaceo.

Si **scansiona** l'atto e si **attesta** la conformità all'originale in proprio possesso:

- Attestazione **sul documento** informatico ottenuto dalla scansione oppure
- Attestazione **su atto separato** (anche collegata in via informatica con il file DatiAtto.xml)

Norme:

Art. 16 undecies D.L. 179/12

MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

1. Quando l'**attestazione di conformità** prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una **copia analogica**, l'**attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.**
2. Quando l'**attestazione di conformità** si riferisce ad una **copia informatica**, l'**attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.**
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'**attestazione di conformità** può alternativamente essere apposta **su un documento informatico separato** e l'**individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. [...]**

Aspetti pratici:

Art. 16 undecies D.L. 179/12

COMMA 1

- OGGETTO: **estrazione/creazione di copia cartacea** (ovvero analogica)
- MODALITÀ:
 - 1) **stampa** su carta della copia
 - 2) **attestazione sulla copia** stessa oppure
 - 3) **attestazione su foglio separato** pinzato insieme alla copia
 - 4) **firma autografa** in calce all'attestazione

COMMA 2

- OGGETTO: **estrazione/creazione di copia informatica**
- MODALITÀ:
 - 1) **estrazione** di copia da fascicolo o **scansione** di atto cartaceo
 - 2) **attestazione sul documento informatico** (dopo il salvataggio o la scansione)
 - 3) **firma digitale** dell'atto informatico

Norme:

Art.3 bis Legge 53/94

ATTO CARTACEO DA NOTIFICARE VIA PEC

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad **estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221**. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

Aspetti pratici: Art.3 bis Legge 53/94

ATTO CARTACEO DA NOTIFICARE VIA PEC

È sempre possibile notificare a mezzo PEC un atto nativo analogico (originale cartaceo) come ad esempio un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace.

MODALITÀ OPERATIVE:

- 1) Si **scansiona** l'atto originale cartaceo da notificare, creando una copia informatica.
- 2) Si **attesta** la conformità della copia informatica all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 16 undecies D.L. 179/2012.

ATTENZIONE: sebbene si tratti copia informatica, è preclusa da una norma speciale relativa alle notifiche a mezzo PEC la possibilità di attestare ai sensi del comma 2 (sul documento informatico stesso) del predetto articolo la conformità della copia da notificare. Si potrà procedere all'attestazione solo su atto separato, che dovrà essere la relata di notifica.

Norme:

Art.6 Legge 53/94

NOTIFICARE A MEZZO PEC DA DEPOSITARE CARTACEA

1-bis. **Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici** da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

Aspetti pratici: Art.6 Legge 53/94

CREAZIONE DELLA COPIA CARTACEA

- Atti da stampare per creare copia cartacea.
 - 1) Ricevuta di accettazione
 - 2) Ricevuta di consegna
 - 3) Messaggio PEC
 - 4) Tutti gli allegati (atti e relata di notifica)

MODALITÀ DI AUTENTICA

- Attestazione su ogni singolo **atto**, con firma autografa su ognuna, oppure
- Creazione di un **unico atto** con **copertina** che indichi tutti gli atti autenticati

Ormai sono **casi residuali** (deposito al **GDP**, deposito presso la Corte di **Cassazione**, deposito presso gli **ufficiali giudiziari** per richiesta di pignoramento)

Norme:

Art. 19 ter c. 1 Spec. Tec.

MODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/12

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del **terzo comma dell'art. 16-undecies** del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, **l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file.** Il documento informatico contenente **l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale** o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2.

Aspetti pratici: Art.19 ter c.1 Spec. Tec.

COMMA 1

- L'attestazione di conformità è in un **documento informatico separato**, in formato PDF (scritto con videoscrittura e convertito in PDF).
- L'attestazione farà **riferimento esplicito all'atto autenticato** indicando:
 - 1) **Una breve descrizione** dell'atto (sarà sufficiente, ovviamente, limitarsi agli estremi identificativi dello stesso).
 - 2) **Il nome del file.**
 - 3) **Il documento** andrà **sottoscritto con firma digitale.**

Norme:

Art. 19 ter c. 2, 3, 6 Spec. Tec.

MODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/12

2. Se la copia informatica è **destinata ad essere depositata** secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, **il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica"** di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche **inseriti nel file DatiAtto.xml** di cui all'art. 12, comma 1, lettera e.

3. Se la copia informatica è **destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53**, gli elementi indicati al primo comma, **sono inseriti nella relazione di notificazione**

[...]

6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti **può anche riferirsi a più documenti informatici.**

Aspetti pratici:

Art. 19 ter c.2, 3, 6 Spec. Tec.

COMMA 2

- **Copia per deposito telematico:**

- 1) L'atto informatico separato va inserito **nella busta** telematica (come allegato).
- 2) Va **collegato** in via informatica **all'atto autenticato** cui si riferisce.
- 3) Il collegamento deve risultare in **nel file DatiAtto.xml**.
- 4) L'atto va **firmato digitalmente**.

COMMA 3

- **Copia per notifica a mezzo PEC:**

- 1) L'attestazione di conformità è inserita nella relata di notifica.
- 2) La relata di notifica va firmata digitalmente.

COMMA 6

- Un unico documento informatico può contenere più attestazioni.

Riassumendo: Casi espliciti

- **LA PROCURA ALLE LITI**

Modalità di autentica *ad hoc* della copia scansionata della procura cartacea firmata dal cliente e autenticata dal difensore.

- **INTIMAZIONE AI TESTIMONI**

Autentica della copia scansionata della raccomandata A.R. o sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o su un documento separato con breve descrizione dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmato digitalmente).

- **ISCRIZIONI A RUOLO NELLE ESECUZIONI**

Autentica della copia scansionata di titolo, precetto e pignoramento, o sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o su un documento separato con breve descrizione degli atti e indicazione dei nomi dei files (poi firmato digitalmente).

Riassumendo: Casi impliciti - Facoltà

ATTI DI CUI ALL'ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12

- Copie informatiche o analogiche di decreti ingiuntivi telematici per notifica
- Copie informatiche o analogiche di sentenze o altri provvedimenti del giudice per notifica.
- Copie informatiche o analogiche di nostri atti (istanze, ricorsi, ecc.).
- Copie informatiche o analogiche di sentenze ad uso appello.
- Copie di titoli ad uso iscrizione o trascrizione (anche se per alcuni conservatori RR.II. l'autentica dell'avvocato non è sufficiente).

Potere di autentica: l'Avvocato Pubblico Ufficiale

Art. 16 undecies D.L. 179/2012 (modalità di autentica)

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.


Art. 6 Legge 53 del 1994 (Notifiche a mezzo PEC)

1. **L'avvocato** o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato **pubblico ufficiale** ad ogni effetto.
2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce **grave illecito disciplinare**, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.



La Camera degli Avvocati
di Este - Monselice - Montagnana

in collaborazione con



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

La Formula Esecutiva Telematica

Avv. EDOARDO FERRARO

***Foro di Padova e Consigliere dell'Ordine
degli Avvocati di Padova***

Art.23 c.9 bis D.L. 137/20 (convertita con Legge 176/20)

La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta.

Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. **La firma digitale del cancelliere tiene luogo**, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **del sigillo** previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. [...]

Art.23 c.9 bis D.L. 137/20 (convertita con Legge 176/20)

[...]

Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico **il duplicato e la copia analogica** o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico.

Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico **estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità** a norma dell'articolo 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, **equivalgono all'originale.**

Art.23 c.9 bis D.L. 137/20 (convertita con Legge 176/20)

La norma supera i protocolli che alcuni Tribunali avevano già previsto:

- Protocollo Tribunale di Torino
- Protocollo Tribunale di Milano
- Protocollo Tribunale di Palermo
- Protocollo Tribunale di Roma

Aspetto comune di tutti i protocolli è che l'attestazione di conformità sulla copia estratta dal difensore che fungerà da titolo-originale, venga esplicitato che si tratta della sola copia spedita in forma esecutiva, **che si consiglia di evitare.**

In sintesi

- la copia esecutiva consiste in un **documento informatico** contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula;
- il documento informatico così formato è **sottoscritto digitalmente dal cancelliere, e sostituisce anche il sigillo** della cancelleria (previsto dall'art. 153 disp. att. c.p.c.);
- il difensore (o il dipendente di cui si avvale la PA) può **estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva** in forma di documento informatico. Tale copia, **munita dell'attestazione di conformità** (ex art. 16 undecies del D.L. n. 179/2012) equivale all'originale.

La posizione della FIIF (CNF)

Articolo del 09.02.2021

Le prassi locali hanno diffuso alcune “formule” di attestazione, miranti a preservare la **garanzia di unicità del titolo esecutivo** prevista dall’art. 476, comma 1, c.p.c., enfatizzando la qualità di pubblico ufficiale che l’avvocato riveste quando redige un’attestazione di conformità, ai sensi dell’art. 16-undecies, comma 3-bis, DL 179/2012. Va tuttavia incidentalmente rilevato che **tale opzione ermeneutica non è in alcun modo condivisibile**. Primariamente perché **l’introduzione della facoltà di rilascio della copia esecutiva quale documento informatico** e, quindi, in una forma che consente la riproduzione senza limiti della stessa, **dovrebbe condurre alla conclusione che il divieto previsto dall’art. 476 c.p.c. sia da considerarsi implicitamente abrogato** in quanto ontologicamente in conflitto con la nuova scelta normativa.

La posizione della FIIF (CNF)

Articolo del 09.02.2021

Ciò tanto più se si ponga mente al fatto: **(i) che l'art. 483 c.p.c. ammette il cumulo dei mezzi di espropriazione** e la facoltà del debitore di opporsi all'esercizio abusivo di tale diritto; **(ii) che l'art. 488 c.p.c. prevede l'autorizzazione a sostituire il titolo** esecutivo con una copia autentica in qualsivoglia momento; **(iii) ancor più radicalmente, che le modalità di introduzione delle procedure esecutive impongono il deposito solo di copie informatiche attestate del titolo esecutivo, lasciando quindi l'originale nella disponibilità del creditore per eventuali ulteriori iniziative.** Appare quindi evidente che **il divieto di cui all'art. 476 c.p.c. risponde ad una esigenza anacronistica**, ampiamente superata dalla stessa evoluzione normativa e degli strumenti posti a disposizione delle parti nel processo esecutivo. Merita poi di essere rilevato che **il divieto di cui all'art. 476 c.p.c. attiene alla "spedizione della copia esecutiva" che è atto del cancelliere e non certo all'attività di estrazione dal fascicolo informatico, di copia e di attestazione effettuata dal difensore** del creditore.

Formule di autentica

Articolo del 09.02.2021

PER LA COPIA ESECUTIVA

Il sottoscritto Avvocato.... nella qualità di difensore di....., ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis comma 9-bis e dell'art. 16-undecies, comma 1, DL 179/2012, attesta che la presente copia del provvedimento reso dal [Autorità] depositato in data ... e spedito in forma esecutiva in data [data in cui il Cancelliere ha apposto la formula e caricato il documento nei registri informatici dell'ufficio giudiziario], ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 23, comma 9-bis, DL 137/2020, è conforme al corrispondente documento da cui è stata estratta, è relativa al procedimento n. R.G. [...] ed equivale alla copia esecutiva unica prevista dall'art. 476, co. 1, c.p.c..

Formule di autentica

Articolo del 09.02.2021


PER LA COPIA CONFORME ALLA COPIA ESECUTIVA

Il sottoscritto Avvocato.... nella qualità di difensore di....., ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis comma 9-bis e dell'art. 16-undecies, comma 1, DL 179/2012, attesta che la presente copia del provvedimento reso dal [Autorità] depositato in data ... e spedito in forma esecutiva in data [data in cui il Cancelliere ha apposto la formula e caricato il documento nei registri informatici dell'ufficio giudiziario], ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 23, comma 9-bis, DL 137/2020, è conforme al corrispondente documento da cui è stata estratta, è relativa al procedimento n. R.G., e costituisce la copia per la consegna al destinatario ai fini della notificazione del titolo esecutivo.



La Camera degli Avvocati
di Este - Monselice - Montagnana

in collaborazione con



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

Poteri di autentica in altri procedimenti (cenni)

Avv. EDOARDO FERRARO

*Foro di Padova e Consigliere dell'Ordine
degli Avvocati di Padova*

Processo Penale Telematico

Art.24 c.6-bis D.L. 137/20

6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli **allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.**

Processo Penale Telematico

Art.24 c.6-sexies D.L. 137/20

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis **l'impugnazione è altresì inammissibile:**

- a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- b) **quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;**
- c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
- d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; [...]

Processo Amm. Telematico

Art.8 c.2 All.1 D.P.C.M 22.5.20

PROCURA ALLE LITI

Nei casi in cui la **procura è conferita su supporto cartaceo**, il difensore procede al deposito telematico della **copia per immagine su supporto informatico**, **compiendo l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.**


Nel processo amministrativo non si autentica la procura alle liti solo con firma digitale come nel processo civile (art. 83. c.p.c.) ma in due modalità:

- Inserimento **nel documento informatico** della dichiarazione di conformità, con successiva firma digitale.
- Attestazione su atto separato firmato digitalmente, ma secondo le regole del CAD: secondo le linee guida AGID si tratta di apporre l'impronta *hash* e il riferimento temporale.



La Camera degli Avvocati
di Este - Monselice - Montagnana

in collaborazione con



**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA**

I link ipertestuali

Avv. EDOARDO FERRARO

***Foro di Padova e Consigliere dell'Ordine
degli Avvocati di Padova***



Cosa sono i link ipertestuali?

In informatica, un link ipertestuale (anche detto *hyperlink* o *collegamento ipertestuale*) è una **connessione tra due documenti o unità informative**; nella sostanza, si crea un raccordo tra un documento ed una ulteriore fonte di informazioni nello stesso citata (immagine, documento, altra sezione del documento stesso, sito internet, indirizzo email, ecc.), al fine di consentire un rapido passaggio tra più fonti.

Per poter essere notato dal lettore, un collegamento ipertestuale normalmente viene distinto per qualche peculiarità grafica: le più tipiche sono la sottolineatura o il mutamento del colore del testo (di solito in blu). L'attivazione di un collegamento viene effettuata attraverso un clic del mouse, cui segue la visualizzazione della destinazione del collegamento.

Come creare un link ipertestuale

Per gli avvocati, che di norma usano programmi di videoscrittura (Word, LibreOffice, OpenOffice, ecc.), si accede dal pannello **INSERISCI** oppure come comando sulla barra, di norma illustrato come un mondo con anelli di catena o semplicemente con anelli di catena.



Link ipertestuale a un documento

- 1) **Inserire in un *folder*** l'atto con tutti i documenti predisposti da allegare, già correttamente nominati.
- 2) Successivamente, si dovrà **aprire l'atto** con il proprio programma di video scrittura.
- 3) Andrà **selezionato nel testo**, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, le parole che diventeranno la fonte del collegamento (ad es. **doc. n. 01**), come si vede nella foto.



Link ipertestuale a un documento

Cliccare su **Applica** e quindi salvare il file e convertirlo in PDF: i link ipertestuali rimarranno presenti nel nuovo file.

Collegamento ipertestuale

Documento

Percorso: C:\Users\Edoardo Ferraro\Google Drive\Movimento Forense\Eventi Formativi\2018\Guide e Vademecum\doc. n. 01.pdf

Destinazione nel documento

Dgstinazione:

URL: file:///C:/Users/Edoardo%20Ferraro/Google%20Drive/Movimento%20Forense/Eventi%20Formativi/2018/Guide%20e%20Vademecum/doc.%20n.%2001.pdf

Ulteriori impostazioni

Frame: Formulario: Testo

Testo: doc. n. 01

Ngme:


OK Applica Chiudi Ripristina

2) Successivamente, si dovrà aprire l'atto con il proprio programma di video scrittura.

3) Andrà selezionato nel testo, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, le parole che diventeranno la fonte del collegamento (ad es. doc. n. 01), come si vede nella foto 4.

Link ipertestuale all'indice

Selezionare la **porzione di testo** che sarà la destinazione della navigazione (di norma il titolo della sezione che si intende raggiungere).



The screenshot shows the OpenOffice Writer interface. The main document area contains the following text:

- [Cosa sono i link ipertestuali](#)
- [Come si creano i link ipertestuali verso un documento](#)
- [Come si creano i link ipertestuali per la navigazione dell'atto](#)
- [Perché creare i link ipertestuali](#)

Below the links, there is a section titled **COSA SONO I LINK IPERTESTUALI** with the following text:


In informatica, un **link ipertestuale** (anche detto *hyperlink* o *collegamento ipertestuale*) è una **connessione** tra due documenti o unità informative; nella sostanza, si crea una raccordo tra un documento ed una ulteriore fonte di informazioni nello stesso citata (immagine, documento, altra sezione del documento stesso, sito internet, indirizzo email, ecc.), al fine di consentire un rapido passaggio tra più fonti.

The right sidebar shows the 'Proprietà' (Properties) panel with the following settings:

- Testo**: Calibri, 11
- Paragrafo**: Spaziatura: 0,00 cm, 0,10 cm; Rientro: 0,00 cm, 0,00 cm, 0,00 cm

Link ipertestuale all'indice

Successivamente si dovrà cliccare sul comando di **inserimento del segnalibro** e si aprirà una finestra per l'inserimento del **nome del segnalibro**.



Link ipertestuale all'indice

Quindi procedere come in precedenza per l'inserimento del link, con destinazione non ad un file esterno ma verso una "sezione".

The screenshot shows the OpenOffice Writer interface with the 'Collegamento ipertestuale' (Hyperlink) dialog box open. The 'Documento' tab is selected, and the 'Destinazione nel documento' section is active. The 'Destinazione' field contains the text 'cosa sono i link ipertestuali'. The 'URL' field contains '#cosa sono i link ipertestuali'. The 'Testo' field contains 'COSA SONO I LINK IPERTESTUALI'. The 'Nome' field is empty. The 'Destinazione nel documento' dialog box is also open, showing a list of document sections. The section 'cosa sono i link ipertestuali' is selected and highlighted in blue. The 'Proprietà' sidebar is visible on the right, showing the 'Testo' property.

Collegamento ipertestuale

Documento

Percorso

Destinazione nel documento

Destinazione: cosa sono i link ipertestuali

URL: #cosa sono i link ipertestuali

Ulteriori impostazioni

Frame: Formulario Testo

Testo: COSA SONO I LINK IPERTESTUALI

Nome:

Destinazione nel documento

- Tabelle
- Cornici di testo
- Immagini
- Oggetti OLE
- Sezioni
- Intestazioni
- Segnalibri
- cosa sono i link ipertestuali
- come si creano i link ipertestuali
- come si creano i link ipertestuali

Applica Chiudi ? Indietro

Applica Chiudi

In informatica, un link ipertestuale è un collegamento tra due documenti o un documento e un sito web. Per creare un link ipertestuale, è necessario indicare un'ulteriore fonte di informazioni. Per esempio, si può creare un link ipertestuale che punti allo stesso sito internet, indirizzo email, ecc.), al fine di consentire un rapido passaggio tra più fonti.

Perché fare i link ipertestuali?

Dal 27 aprile 2018 è in vigore il **DM 37/2018** che modifica il precedente DM 55/2014 in tema di **liquidazione dei compensi** per l'attività degli avvocati.

Tra le novità introdotte:

1-bis . Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.


Consiglio: depositare apposita nota spese, specificando il compenso aumentato del 30% (le consolle dei magistrati sono predisposte per i compensi medi, e i giudici non è detto sappiano di questa norma...

VADEMECUM PER LA CREAZIONE DEI LINK IPERTESTUALI



La Camera degli Avvocati
di Este - Monselice - Montagnana

in collaborazione con



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

Il pagamento del CU in via telematica

Avv. EDOARDO FERRARO

***Foro di Padova e Consigliere dell'Ordine
degli Avvocati di Padova***

Pagamento del CU telematico obbligatorio

ART. 221 Comma 3 D.L. 34/2020

[...] Gli obblighi di **pagamento del contributo unificato** previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti **con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale**, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. **Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.**

Pagamento del CU telematico obbligatorio

Ci sono modalità alternative?

La norma prevede la modalità di pagamento telematica non solo tramite la piattaforma del sito pst.giustizia.it.

Che alternative potrebbero esserci?

- F23 telematico
- PagoPA “esterno” al portale giustizia
- Procedure alternative per processo tributario e processo amministrativo

VADEMECUM DEL PER GLI UTENTI DEL PORTALE SERVIZI TELEMATICI


DISCLAIMER

Le presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione. Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni.



La Camera degli Avvocati
di Este - Monselice - Montagnana

in collaborazione con



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

**Grazie per
l'attenzione**

Avv. EDOARDO FERRARO

*Foro di Padova e Consigliere dell'Ordine
degli Avvocati di Padova*